



**INDIRIZZI APPLICATIVI PER L'ISTITUZIONE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E PER LA DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120**

**1. PROFILI GENERALI**

L'art. 6, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 prevede la costituzione obbligatoria, fino al 31 dicembre 2021, del collegio consultivo tecnico (CCT) per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), con i compiti previsti dall'articolo 5 del decreto medesimo, relativo all'istituto della sospensione dei lavori, e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che possono insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.

Per tutti i lavori la cui fase di esecuzione risulta avviata prima della data di entrata in vigore del D.L. 76/2020, per la nomina del collegio consultivo tecnico l'art. 6, comma 1, del decreto ha stabilito il termine di 30 giorni dalla predetta data, vale a dire il 16 agosto 2020.

Per i contratti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge in argomento, la costituzione deve avvenire prima della consegna dei lavori e comunque entro dieci giorni dall'avvio.

La costituzione del CCT è, per contro, facoltativa per gli appalti di lavori sotto soglia e la stazione appaltante ne può prevedere altresì la nomina nella fase antecedente alla esecuzione del contratto. In tale ultimo caso, l'istituzione del collegio è finalizzata a risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura che possono insorgere per l'appunto nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione (art. 6, comma 5, D.L. 76/2020).

L'attività del CCT sarà avviata e coordinata dal RUP

**2. COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO**

In merito alla composizione, l'art. 6, comma 2, del decreto legge semplificazioni stabilisce che il collegio consultivo tecnico, a scelta della stazione appaltante, è formato di norma da tre esperti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera o di eterogeneità delle professionalità richieste, in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

Le professionalità indicate dalla norma per la composizione del collegio, fanno riferimento a ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti e delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento.

I membri del collegio consultivo tecnico sono nominati dalle parti, ovvero l'amministrazione da un lato e l'appaltatore dall'altro, i quali, successivamente, provvedono d'intesa a nominare un soggetto terzo con le funzioni di presidente e il collegio si intende costituito con la nomina di quest'ultimo.

Nella scelta del componente (o dei due componenti) del CCT l'amministrazione, nell'ambito della propria discrezionalità, provvede, pertanto, alla nomina del proprio rappresentante.



38fa72b6



In riferimento alla nomina del componente del collegio con funzioni di presidente, ai sensi del citato art. 6, comma 2, del D.L. 76/2020, in caso di mancato accordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è designato, entro cinque giorni dalla richiesta:

- dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le “opere di interesse nazionale”;
- dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano o dalle città metropolitane per le “opere di rispettivo interesse”.

Conseguentemente, l'Amministrazione regionale, in base a tale disciplina, è tenuta:

- a) a nominare il CCT, in qualità di stazione appaltante per le opere di competenza;
- b) a designare il componente del collegio consultivo tecnico con funzioni di presidente per opere di “interesse regionale” di competenza di altre stazioni appaltanti del territorio, in caso di disaccordo sulla relativa nomina.

### **3. PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL CCT E COMPETENZA ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI DI NOMINA E DI DESIGNAZIONE**

Atteso che la nomina a componente del collegio consultivo tecnico risulta rientrare tra gli incarichi ascrivibili alla fattispecie dei “servizi di arbitrato e di conciliazione” di cui all'art. 17, comma 1, lett. c), del D.lgs. 50/2016, la selezione delle professionalità adeguate deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e tutela dell'ambiente e dell'efficienza energetica applicabili ai contratti esclusi del tutto o in parte dal campo di applicazione del citato D.lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 4.

Al fine pertanto di velocizzare le procedure di selezione dei componenti del collegio nel rispetto dei suddetti principi, si ritiene opportuno procedere mediante l'istituzione di un elenco di soggetti qualificati, composto da dipendenti pubblici e liberi professionisti, in possesso dei requisiti di comprovata esperienza e professionalità, nonché di moralità e compatibilità indicati al successivo par. 4.

Quanto alla struttura, l'elenco sarà composto di un'unica sezione, per i profili dei soggetti che potranno essere nominati quali componenti del CCT, articolata nelle seguenti sottosezioni corrispondenti alle diverse professionalità previste dalla norma:

- profili attinenti al settore dell'ingegneria;
- profili attinenti al settore dell'architettura;
- profili attinenti al settore giuridico;
- profili attinenti al settore economico.

L'elenco è sempre aperto e avrà una durata rapportata alla vigenza della disposizione di cui all'art. 6 del D.L. 76/2020, e nel caso di proroga del termine di efficacia temporale della norma, si procederà al suo aggiornamento con cadenza annuale.

L'elenco è istituito a seguito di pubblicazione di un avviso a cura del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse.

L'elenco, predisposto sulla base delle istanze pervenute entro e non oltre il termine stabilito nell'avviso, a seguito dell'istruttoria sui requisiti dichiarati e dei curriculum, è approvato con decreto del Direttore della direzione Lavori Pubblici ed Edilizia e pubblicato sul sito dell'Amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” e nella sezione dedicata ai Lavori Pubblici, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016 679 e D.lgs. 196/2003).

Le istanze pervenute successivamente a tale termine saranno esaminate ai fini dell'eventuale aggiornamento.

Gli ulteriori aspetti di dettaglio relativi alla gestione dell'elenco di esperti saranno definiti nell'avviso.

#### **3.a Competenza ad adottare gli atti di nomina**



38fa72b6



Per la fattispecie di cui alla lett. a) del par. 2, in cui l'Amministrazione regionale deve procedere alla nomina del componente/dei componenti del CCT, in qualità di stazione appaltante, la competenza alla individuazione dei componenti di parte spetta, in quanto atto di gestione, alla Struttura regionale responsabile della realizzazione dell'opera e la costituzione del collegio è formalizzata, su proposta del RUP, con decreto del Direttore della Struttura medesima.

La Struttura regionale seleziona l'esperto/gli esperti sulla base dell'esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

I componenti individuati, al momento dell'accettazione dell'incarico, devono dichiarare:

- l'inesistenza delle cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77, comma 4, del D.lgs. 50/2016;
- l'assenza di conflitti di interesse ai sensi del vigente Codice di comportamento dei dipendenti;
- di non aver svolto alcun ruolo o partecipato a qualunque titolo all'appalto per il quale deve essere costituito il CCT;
- il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi imposti dall'art. 6, comma 8, del D.L. 76/2020 a tenore del quale "ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni".

L'assenza dei motivi ostativi di cui ai punti precedenti deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

### **3.b Competenza ad adottare gli atti di designazione**

Per quanto attiene alla fattispecie di cui alla lett. b), relativa alla competenza regionale alla designazione del presidente su richiesta della Regione o di altre stazioni appaltanti che realizzano opere di interesse regionale, nel caso di disaccordo sulla nomina del presidente del collegio consultivo tecnico, anche al fine di rispettare il brevissimo termine, cinque giorni, entro il quale la Regione deve provvedere alla designazione, si individua nel Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, l'organo competente alla designazione, su proposta della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, che avrà selezionato il soggetto dall'elenco di esperti. Nel caso in cui i lavori per i quali sia necessaria la nomina di cui alla lettera b) siano di competenza dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, si individua nel Segretario Generale della Programmazione l'organo competente alla designazione, su proposta della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia.

In merito alla modalità di selezione dell'esperto da designare, stante la peculiarità della fattispecie che colloca la Regione in una posizione di "terzietà" nella scelta da operare, si propone di ricorrere al sorteggio tra cinque soggetti, appartenenti all'elenco di cui al par.3, scelti tra coloro che risultano in possesso dei requisiti e del profilo professionale individuati in relazione alle caratteristiche dell'opera da realizzare, applicando il criterio della rotazione.

Le sopradette indicazioni sulla designazione del presidente del collegio consultivo tecnico si applicano anche nei casi di istituzione facoltativa del collegio ai sensi dei commi 4 e 5 del D.L. 76/2020.

## **4. REQUISITI**

Per l'iscrizione in elenco è richiesto il possesso dei requisiti di comprovata competenza e professionalità, nonché di moralità e compatibilità di seguito specificati.



38fa72b6



#### 4.a Requisiti di comprovata competenza e professionalità

Possono presentare istanza di iscrizione all'elenco:

- a) professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- b) professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
- c) dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.
- e) magistrati ed avvocati dello Stato.

In particolare i professionisti di cui alle lett. a), b) ed e) e i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lett. c) devono dimostrare di aver svolto, negli ultimi 10 anni incarichi con funzioni di responsabile unico del procedimento, ufficio di supporto al RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, collaudatore (o membro di commissioni di collaudo) per appalti di lavori, concessioni o affidamenti che prevedono partenariato pubblico privato di importo superiore alle soglie di cui all'art.35 del Dlgs 50/2016.

In alternativa devono aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd, istituto di istruzione di III livello) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica ed alla gestione degli appalti, alla specifica articolazione per cui si chiede l'iscrizione o alla conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

Oltre a tali requisiti i soggetti che presentano domanda devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) Per i professionisti esercenti professioni regolamentate di cui alla lett. a):
  - iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 10 anni;
  - rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
  - assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
  - regolarità degli obblighi previdenziali.
- 2) Per i professionisti di cui alla lett. b), la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi:
  - eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
  - eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4; in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
  - certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
  - regolarità degli obblighi previdenziali.
- 3) Per i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici:
  - essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento nei settori indicati;
  - abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista e applicabile;
  - assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento.



38fa72b6



Per i dipendenti di enti pubblici l'incarico è subordinato all'autorizzazione prevista dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001, rilasciata con le procedure previste negli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

4) per i professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate di cui alla lett. d) e per i magistrati ed avvocati dello Stato di cui alla lettera e) devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 10 anni;
- assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva.

#### 4.b Requisiti di moralità e compatibilità

Non possono far parte del collegio consultivo tecnico, coloro che:

- a) hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d) hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- e) sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- f) sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- g) nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui alle lettere da a) a f) operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono far parte, altresì, del CCT coloro che abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Qualora l'Amministrazione regionale venga a conoscenza della perdita dei requisiti di cui al presente paragrafo anche in esito alle segnalazioni conseguenti ai controlli di cui al successivo par. 5, procede, previa verifica, alla cancellazione dell'iscrizione.

## 5. CONTROLLI



38fa72b6



Il controllo sul possesso dei requisiti di cui al par. 4 e sulle dichiarazioni previste al par. 3.a è effettuato prima di procedere alla nomina.

## 6. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Ai sensi dell'art. 6, comma 7, D.L. 76/2020, i componenti del CCT hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. La medesima disposizione precisa, inoltre, che in mancanza di determinazioni o pareri agli stessi spetta un gettone unico onnicomprensivo, nel caso in cui il collegio si sia costituito e riunito, su richiesta del RUP, almeno 1 volta.

L'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 6 in esame prevede inoltre che i compensi dei membri del collegio siano computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese imprevidite.

Il CCT ha pertanto sempre diritto ad un compenso determinato alternativamente secondo due modalità:

- a) una fissa (gettone), da corrispondere in assenza di determinazioni o pareri resi nel caso in cui il collegio si sia costituito e riunito, su richiesta del RUP, almeno 1 volta. Detto "gettone" tiene conto delle attività che in ogni caso il collegio deve svolgere per lo studio e l'approfondimento degli atti tecnici, amministrativi, contrattuali e contabili del procedimento per i quali sono stati nominati, anche al fine di rendere pareri tempestivi;
- b) una variabile che dovrà essere proporzionata al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.

### 6.a Gettone unico onnicomprensivo

La quota fissa del compenso spettante a ciascun componente, da corrispondere in caso di assenza di determinazioni o pareri resi, coincidente con il gettone unico onnicomprensivo previsto dal comma 7 e dal par. 6 precedente, è determinato in funzione della tipologia e della complessità dell'opera con l'applicazione delle modalità di calcolo delle prestazioni per il Supporto al RUP nella fase di esecuzione dei Lavori dal Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.

Tale approccio consente di disporre di un importo che già considera in maniera adeguata il valore dell'opera e la sua complessità, avuto conto anche dell'eventuale molteplicità delle categorie d'opera che la compongono.

Per quanto sopra, l'importo determinato in applicazione delle modalità di calcolo del supporto al RUP in fase di esecuzione dovrà essere adeguato dal RUP al valore della prestazione del CCT, che nel caso specifico corrisponde all'impegno temporale richiesto per l'esame degli atti.

Ciò premesso la misura del compenso fisso è così determinata:

- per importo lavori ricompreso tra 5.350.000,00 euro e 10.000.000,00 di euro il compenso spettante a ciascun componente è pari al valore dell'attività di supporto al RUP in fase di esecuzione, ridotto del 50% e suddiviso tra i componenti;
- per importo lavori ricompreso tra 10.000.000,01 euro e 20.000.000,00 di euro il compenso spettante a ciascun componente è pari al valore dell'attività di supporto al RUP in fase di esecuzione, ridotto del 60% e suddiviso tra i componenti;
- per importo lavori ricompreso tra 20.000.000,01 euro e 30.000.000,00 di euro il compenso spettante a ciascun componente è pari al valore dell'attività di supporto al RUP in fase di esecuzione, ridotto del 70% e suddiviso tra i componenti;
- per importo lavori superiore a 30.000.000,01 di euro il compenso spettante a ciascun componente è pari al valore dell'attività di supporto al RUP in fase di esecuzione, ridotto del 75% e suddiviso tra i componenti.

Per i lavori in corso di esecuzione l'importo della quota fissa si ritiene che debba essere proporzionato all'importo dei lavori ancora da eseguire all'atto della nomina del collegio consultivo tecnico.



38fa72b6



**6.b Compenso “variabile”**

Nel caso in cui il CCT sia chiamato a esprimere le proprie determinazioni, ai componenti non spetta il “gettone unico onnicomprensivo”.

Al fine di disporre di una determinazione di un valore di riferimento proporzionato “al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte”, e considerato l’obbligo per il collegio di esprimere una determinazione entro il termine di 15 giorni, risulta pertinente applicare alla fattispecie l’art. 6 del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 – le cosiddette prestazioni “a vacanza” - prevedendo in ragione delle soglie del valore d’appalto precedentemente indicate (5.350.000 euro – 10.000.000 di euro - 20.000.000 di euro – 30.000.000 di euro) un impegno medio progressivamente crescente da 8 a 15 giorni (8-10-12-15 giorni) valorizzati 50,00 euro/ora per un impegno medio giornaliero di 8 ore.

Gli importi così determinati saranno adeguati dal RUP in ragione della qualità delle determinazioni assunte e in funzione della complessità del quesito posto al CCT, applicando:

- un coefficiente di proporzionalità al valore di calcolo sopra indicato pari al “Grado di Complessità” indicato nella Tavola z-1 allegata al D.M. di Grazia e Giustizia 17 giugno 2016;
- un coefficiente compreso tra 0,25 e 1 in ragione della complessità del quesito.

In caso di opere rientranti in diverse tipologie è possibile utilizzare un criterio di ponderazione dei diversi coefficienti applicabili alle distinte tipologie, al fine di calcolare un coefficiente congruo all’opera, ovvero, secondo una metodologia più semplificativa, procedere applicando il coefficiente relativo alla tipologia/categoria prevalente.

Valore dell’Appalto /Lavori da eseguire in €	Compenso base in €	Fattori correttivi di proporzionalità	
		Tipologia e Grado di Complessità	Complessità Argomento
5.350.000,00 a 10.000.000,00	3200,00	(1)	Fatt. tra 0,25 e 1 (2)
10.000.001,00 a 20.000.000,00	4000,00	(1)	Fatt. tra 0,25 e 1 (2)
20.000.001,00 a 30.000.000,00	4800,00	(1)	Fatt. tra 0,25 e 1 (2)
Maggiore di 30.000.000,00	6.000,00	(1)	Fatt. tra 0,25 e 1 (2)

**TABELLA - Calcolo del compenso complessivo base per il collegio e riepilogo dei coefficienti applicabili**

1. Si applica il coefficiente di “Grado di Complessità” indicato nella Tavola z-1 allegata al D.M. di Grazia e Giustizia 17 giugno 2016.
2. Si applica un coefficiente tra 0,25 e 1 che il RUP può individuare in ragione della complessità dell’argomento trattato dal collegio.

In caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.L. 76/2020, è prevista una decurtazione del compenso da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, declinandolo con le seguenti riduzioni:

- 1/10 in caso di determinazioni espresse oltre il 30°gg dalla data di presentazione della domanda;
- 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
- 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45°gg dalla data di presentazione della domanda.

Come previsto dal comma 8 dell’art. 6, in caso di ritardo nell’adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell’assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.



38fa72b6



In caso di opera o quesito che, a giudizio del RUP, presenti difficoltà non adeguatamente riconosciute con le valutazioni sopra riportate, è consentito comunque un aumento delle tariffe “fino a un quarto” del valore calcolato come sopra (art. 6, comma 7, D.L. 76/2020).

Il compenso del CCT dovrà essere inserito nel quadro economico e sarà posto a carico delle parti in ragione del 50% ognuna. Il Disciplinare di incarico dei componenti dovrà essere sottoscritto dall'Amministrazione regionale, dall'Appaltatore e dal membro del collegio e dovrà prevedere che, nel caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione regionale provveda in danno con addebito nei confronti dell'appaltatore (nel primo pagamento utile).

I compensi si intendono al netto di IVA e di oneri accessori. In ogni caso il compenso calcolato nel caso in cui il CCT sia chiamato a esprimere anche solo una determinazione non può essere inferiore al “gettone unico” riferito all'assenza di determinazioni.

## 7. INDICAZIONI TRANSITORIE

Nelle more dell'istituzione dell'elenco di cui al precedente par. 3, stante l'assimilazione dei requisiti richiesti per la nomina a componente del collegio consultivo tecnico a quelli prescritti per il conferimento degli incarichi di collaudo delle opere pubbliche, si ritiene di poter garantire la necessaria trasparenza e il rispetto dei principi enunciati dall'art. 4 del D.lgs. 50/2016 attraverso l'utilizzo dell'elenco regionale dei collaudatori di cui all'art. 47 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, per la designazione del Presidente in caso di mancato accordo tra le parti, fatta comunque salva la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del D.L. 76/2020.



38fa72b6

